

Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 11.6.2015

OGGETTO: Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di Giugno alle ore 21,00 nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 7477 del 4.6.2015 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Bonanno Giosi	P	
2	Conti Irene Antonina		A
3	Di Paola Alfio	P	
4	Foti Camillo	P	
5	Fresta Massimo Orazio		A
6	Grasso Giuseppe Rita	P	
7	Leotta Chiara Savia	P	
8	Marano Giuseppe	P	
9	Patanè Sandra Maria	P	
10	Puglisi Francesco	P	
11	Raciti Salvatore	P	
12	Rapisarda Valeria	P	
13	Sorbello Alfio Antonio		A
14	Sorbello Fabio	P	
15	Trovato Alfio	P	

N. Presenti 12 N. assenti 3

Partecipa il segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti il Sindaco e l'Assessore Marino per l'Amministrazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Patanè, Puglisi, Trovato

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno avente come oggetto "Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI".

Il Consigliere Sorbello Fabio legge la proposta.

Esce il Consigliere Rapisarda.

Presenti 13 assenti 2 (Fresta, Rapisarda).

Il Presidente non essendoci interventi pone ai voti la proposta di delibera.

Consiglieri presenti 13 assenti 2 (Fresta, Rapisarda).

Favorevoli 9 contrari 0 astenuti 4 (Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente per oggetto "Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI.

Visto il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'Area III .

Visto il parere favorevole delle commissioni consiliari I e II.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti.

Visto lo statuto comunale.

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto "Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI", che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto.

Consiglieri presenti n. 13 assenti n.2 (Fresta, Rapisarda).

Favorevoli n.9 contrari n. 0 astenuti n.4 (Marano, Patanè, Raciti, Sorbello Alfio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.





Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

00482350873

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 38 del 05/09/2014 che approva il regolamento della TASI;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 77322 del 28/11/2014 che prevede l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina, a partire dall'anno 2014;

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, convertito in legge n. 34 del 24/03/2015, che conferma l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina, a partire dall'anno 2014;

CONSIDERATO che nel regolamento della TASI, approvato con delibera di C.C. n. 38 del 05/09/2014 era prevista l'esenzione della TASI per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Santa Venerina;

CHE, pertanto, necessita procedere alla modifica degli artt. del Regolamento della TASI nelle parti in cui è prevista l'esenzione della TASI per i terreni agricoli, e, per maggior chiarezza, anche degli artt. 10 e 17 dello stesso Regolamento;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale della TASI:
 - sostituire il comma 1 dell'art. 2 con il seguente: *“Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili e terreni agricoli, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria”*;
 - eliminare il comma 1 dell'art. 3 che testualmente recita: *“Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli”*. Conseguentemente i commi dell'art. 3 sono i seguenti: *“1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 3. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.”*;
 - eliminare dall'art. 10 comma 9 il seguente inciso: *“ comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16”*;
 - sostituire il comma 1 dell'art. 17 con il seguente: *“La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari a quello del tasso di interesse legale vigente.”*;
2. riapprovare il Regolamento della TASI di cui all'allegato “A” contenente le modifiche di cui sopra;
3. di prendere atto che il predetto regolamento, con le modifiche di cui sopra, entra in vigore il 1° gennaio 2015;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"


PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina,

8/5/15

Il Responsabile
Area III^ -Finanziaria e Tributi
Dott. Giuseppe Sapienza



SETTORE : "Area 3^ Finanziaria e Tributi"


PARERE CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina,

8/5/15

Il Responsabile
Area III^ -Finanziaria e Tributi
Dott. Giuseppe Sapienza





Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

00482350873



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 40 del 11-6-2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 3 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i>	» 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile</i>	» 4

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 4
Art. 7 - <i>Servizi indivisibili</i>	» 4
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 5
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 5

TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10 - <i>Versamenti</i>	» 6
Art. 11 - <i>Dichiarazioni</i>	» 6
Art. 12 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 7

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 7
Art. 14 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 7
Art. 15 - <i>Rimborsi</i>	» 7
Art. 16 - <i>Sanzioni</i>	» 8
Art. 17 - <i>Interessi</i>	» 8

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 8
Art. 19 - <i>Contenzioso</i>	» 8

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - <i>Rinvio</i>	» 8
Art. 21 - <i>Entrata in vigore</i>	» 8



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI"



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il tributo è destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, come identificati all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili e terreni agricoli, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

Art. 3

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

TITOLO II - ALIQUOTE E ESENZIONI

Art. 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari all'1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2015, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 7

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi

indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

<i>SERVIZIO</i>	<i>COSTO</i>
Altri servizi generali	
Viabilità, circolazione stradale ed illuminazione pubblica	
Urbanistica e gestione del territorio	
Protezione civile	
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	
Polizia municipale, commerciale ed amministrativa	
Biblioteche, musei e pinacoteche e altri servizi culturali	
Servizi cimiteriali	

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, possono essere previste detrazioni d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le tipologie ad essa equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all'art. 6, comma 5, del presente regolamento, le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma.

Art. 9

Riduzioni ed esenzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% ;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50% ;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% ;

2. Le agevolazioni di cui sopra dovranno essere richieste con apposita modulistica da presentarsi entro i termini di cui all' art. 11 del presente regolamento.



TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE

Art. 10

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o comunque avvalersi del concessionario della riscossione.
3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo;
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
6. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata sarà il 16 ottobre 2014, qualora il comune effettui le deliberazioni entro il 10 settembre 2014 e le pubblicherà, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta a conguaglio sarà versata entro il 16 dicembre 2014, sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Nel caso in cui il Comune non deliberi entro il 10 settembre 2014 e/o non effettuerà la pubblicazione, sul sito del MEF, entro il 18 settembre 2014, la TASI andrà pagata in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
7. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00.
11. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 11

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata "brevi manu" o spedita all'Ufficio Tributi del Comune.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 12

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile della TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO

Art. 13

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 15

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 16

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

Art. 17

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari a quello del tasso di interesse legale vigente.

TITOLO V - CONTENZIOSO

Art. 18

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

COMUNE DI SANTA VENERINA

COLLEGIO DEI REVISORI

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Maggio, alle ore 8,30, presso il Palazzo Comunale, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei signori: Trovato Giovanni (presidente), Cavallaro Giuseppe e Raciti Angelo (componenti), per esprimere parere alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**.

PREMESSO

che per il parere richiestoci è stata messa a disposizione la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: **“Modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”**.
- Attestazione predisposta dal Responsabile dell'Area 3[^] - Finanziaria e Tributi;

CONSIDERATO CHE

- Il decreto Interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 77322 del 28/11/2014 prevede l'applicazione dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina, a partire dall'anno 2014;
- Il Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, convertito in legge n. 34 del 24/03/2015, conferma l'applicazione dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina, a partire dall'anno 2014;
- che nel regolamento della TASI, approvato con delibera di C.C. n. 38 del 05/09/2014 era prevista l'esenzione della TASI per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Santa Venerina;
- che pertanto, necessita procedere alla modifica degli artt. del Regolamento della TASI nelle parti in cui è prevista l'esenzione della TASI per i terreni agricoli, e, per maggior chiarezza, anche degli artt. 10 e 17 dello stesso Regolamento;

ESAMINATA

la documentazione a corredo della proposta di deliberazione in oggetto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Santa Venerina 08/05/2015

Il Presidente



I Componenti



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere anziano
Sandra Patané



Il Presidente
Giuseppe Grasso

Il Segretario comunale
Nerina Scandura

Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n. del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale ..11-06-2015

Il Segretario Comunale